



COMUNE DI AVELLINO
-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO
- AMMINISTRATIVO SANITARIO –

N. R.O.

del 2 Maggio 2012

IL SINDACO

PREMESSO che è necessario disciplinare gli orari e le intensità di diffusione sonora in città in modo tale da conciliare le varie esigenze in campo senza arrecare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone;

PRECISATO che il Comune di Avellino ha provveduto alla classificazione acustica del territorio comunale in unità territoriali omogenee, corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, nonché dalle linee guida della Regione Campania attraverso la redazione del “Piano di Zonizzazione acustica” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 15.6.2007;

RITENUTO che qualsiasi diffusione sonora per effetto dei trattenimenti con musica dal vivo o con musica comunque diffusa nel periodo estivo inteso dall'1 luglio al 10 settembre dovrà terminare all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 24,00, fatta salva motivata autorizzazione sindacale in deroga, mentre all'interno degli stessi, sempre per il solo periodo estivo dall'1 luglio al 10 settembre, tale diffusione è consentita inderogabilmente sino e non oltre le ore 01,00, anche negli esercizi che, comunque, protragano l'orario di chiusura. Per il periodo dall'11 settembre al 30 giugno dovrà terminare all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 22,00, fatta salva motivata autorizzazione sindacale in deroga, mentre all'interno degli stessi, sempre per il solo periodo dall'11 settembre al 30 giugno, tale diffusione è consentita inderogabilmente sino e non oltre le ore 01,00, anche negli esercizi che, comunque, protragano l'orario di chiusura.

RITENUTO, pertanto, che il riferimento legislativo del rispetto dei livelli sonori massimi debba essere costituito dall'art. 3 dal D.P.C.M. 14.11.1997, tabella C, nonché i valori limite differenziale di immissione, di cui all'art. 2, comma 3, lettera B della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

VISTA la L.R. n. 1/2000;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore”;

STANTE l’urgenza del provvedimento da assumere;

ORDINA

Qualsiasi emissione sonora derivante da musica dal vivo o da musica comunque diffusa non dovrà arrecare disturbo alla quiete pubblica, alle attività e al riposo dei cittadini, rispettando i limiti assoluti di immissione previsti dall’art. 3 dal D.P.C.M. 14.11.1997, tabella C, nonché i valori limite differenziale di immissione, di cui all’art. 2, comma 3, lettera B della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Le emissioni sonore per effetto dei trattenimenti con musica dal vivo o con musica comunque diffusa nel periodo estivo inteso dall’1 luglio al 10 settembre dovrà terminare all’esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 24,00, fatta salva motivata autorizzazione sindacale in deroga, mentre all’interno degli stessi, sempre per il solo periodo estivo dall’1 luglio al 10 settembre, tale diffusione è consentita inderogabilmente sino e non oltre le ore 01,00, anche negli esercizi che, comunque, protraggano l’orario di chiusura. Per il periodo dall’11 settembre al 30 giugno dovrà terminare all’esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 22,00, fatta salva motivata autorizzazione sindacale in deroga, mentre all’interno degli stessi, sempre per il solo periodo dall’11 settembre al 30 giugno, tale diffusione è consentita inderogabilmente sino e non oltre le ore 01,00, anche negli esercizi che, comunque, protraggano l’orario di chiusura.

D E M A N D A

al Servizio Annona del Settore Attività Produttive, al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Carabinieri di Avellino, al Comando Guardia di Finanza di Avellino e all’ASL di Avellino i consequenziali adempimenti in merito.

il Sindaco
dott. Giuseppe Galasso